



Repertorio n. 4.947

Raccolta n. 3.417

Luigi Viglione

NOTAIO

**Verbale di Assemblea della
"SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI S.R.L."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di ottobre.

28 ottobre 2019

Alle ore quattordici e minuti quaranta.

In Roma, nel mio studio alla Via Cesare Beccaria n. 88.

Innanzi a me Avv. Luigi Viglione, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è comparso il Dott.:

- CRENCA Giampaolo, nato a Roma in data 24 giugno 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI S.R.L.", con sede in Roma, viale delle Milizie, n. 1, con capitale sociale di Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05907471006, R.E.A. di Roma n. 935371, per effetto dei poteri che gli derivano dal vigente statuto sociale.

Della personale identità del Costituito io Notaio sono certo. Dichiara il Dott. CRENCA Giampaolo, nella predetta qualità, che in questa sede, giorno ed ora si è riunita, in forma totalitaria l'Assemblea dei Soci della Società **"SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI S.R.L."**, per discutere e deliberare, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica dello statuto sociale;
- 2) delibere inerenti e consequenziali.

Richiede, quindi, a me Notaio di redigere il relativo verbale in forma pubblica.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto sociale e per designazione degli intervenuti, il Componente Dott. CRENCA Giampaolo,

il quale constata e da atto che:

- sono intervenuti, in questa sede, i due Soci rappresentativi del 100% (cento per cento) del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze, in atti della Società e allegato al presente verbale sotto la **lettera "A"**;
- del Consiglio di Amministrazione è presente il Dott. CRENCA Giampaolo, Presidente, mentre hanno giustificato la loro assenza tutti i Consiglieri;
- nessuno dei partecipanti si oppone alla trattazione degli

argomenti posti all'ordine del giorno, per essere tra l'altro i Soci e i componenti del Consiglio di Amministrazione già a piena conoscenza degli argomenti da trattare.

Il Presidente dichiara che è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che sono state rispettate le norme per l'intervento in assemblea.

Il Presidente dà atto, quindi, che l'odierna assemblea è validamente costituita in forma totalitaria e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente, passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno ed espone, all'Assemblea, le ragioni pratiche e operative che consigliano una rivisitazione dell'intero articolato statutario, in particolare, tra l'altro, la miglior precisazione dell'oggetto sociale e delle attività accessorie come meglio di seguito precisato, le norme che regolano la nomina e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e l'introduzione di un nuovo articolo che regola la validità di altre norme e accordi diversi dallo statuto riformulato.

Il Presidente fa presente che, a seguito delle sopra esposte modifiche, si rende necessario approvare un nuovo testo di statuto sociale che disciplinerà il funzionamento della Società.

Dopo breve discussione il Presidente, propone pertanto di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea dei soci della Società "SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI S.R.L.":

- preso atto di quanto illustrato dal Presidente,

delibera

1) di modificare l'oggetto sociale, precisandone il contenuto e le meglio specificate le attività accessorie, modificando l'art. 3 dello Statuto, come segue:

"OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 3

"La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) promozione degli studi attuariali e finanziari e quelli attinenti alla tecnica delle assicurazioni private e sociali, nonché ogni altra materia annessa e connessa al settore attuariale, in via diretta o indiretta, ivi incluso l'ERM (Enterprise Risk Management). A tal fine è prevista l'organizzazione di seminari, riunioni scientifiche periodiche, specifici corsi istituzionali e di approfondimento, convegni, congressi, eventi;
- b) organizzazione e gestione dei corsi per la formazione attuariale continua (FAC) le cui linee guida sono indicate dal regolamento FAC, e dalle disposizioni indicate dal Consiglio Nazionale degli Attuari;
- c) organizzazione e gestione dei corsi sulle discipline che contribuiscono allo sviluppo scientifico-tecnico e professionale nei vari settori (tradizionali ed innovativi)

della professione attuariale;

d) organizzazione e gestione di attività di tirocinio;

e) organizzazione e gestione di Scuole d'Attuariato istituite e/o riconosciute con delibera del Consiglio Nazionale degli Attuari;

f) organizzazione e gestione di attività di formazione, ricerca e studio sulle materie di cui alla lettera a), su richiesta di enti pubblici e privati. A tal fine la Società può provvedere alla istituzione di un ufficio formazione, ricerche e studi, le cui linee guida sono indicate dal Consiglio Nazionale degli Attuari, sentito il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari;

g) svolgimento di ogni altra attività utile alla realizzazione dello scopo di cui al presente articolo dello Statuto.

Per l'organizzazione e gestione delle attività previste dai punti b) c) d) e) la Società può: avvalersi di scuole d'Attuariato esterne e sottoscrivere convenzioni con enti esterni che abbiano finalità formative nel campo attuariale, nonché stampare riviste, bollettini, volumi anche online; svolgere ogni ulteriore attività di comunicazione e marketing; conservare e gestire una biblioteca specializzata; gestire bandi di concorsi a premio per lavori in campo attuariale, e assegnare borse di studio.

La società può stipulare con ciascuno dei soci "appositi accordi di servizio che definiscano e disciplinino le attività in precedenza indicate.

Le attività della Società sono destinate, tra l'altro, agli Attuari Iscritti all'albo degli Attuari, agli Iscritti ai corsi di laurea attinenti alle discipline delle scienze attuariali, assicurative o finanziarie al fine di supportarne gli studi e la preparazione scientifica e professionale, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione (di seguito CDA) che potrà in tal senso prevedere anche delle agevolazioni. Le attività sono anche destinate a tutti coloro che, interessati alle tematiche attuariali, prestano la loro disponibilità a partecipare a corsi di formazione o ad organizzare eventi in comune.

Sempre per il raggiungimento degli scopi sociali e pertanto in via strumentale ed in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziario (escluso il fine di collocamento e la raccolta del risparmio), acquistare aziende o rami di azienda, assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese o enti di qualsiasi specie e natura, di nazionalità italiana o estera, aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio; potrà richiedere mutui e/o finanziamenti, beneficiare di tutte le agevolazioni di carattere finanziario, fiscale, assicurativo

e previdenziale, previste da leggi europee, nazionali e regionali, prestare fidejussioni, avalli, concessioni di garanzie anche reali, queste ultime anche per obbligazioni di terzi, comunque non nei confronti del pubblico, in via non prevalente e sempre nel pieno rispetto delle norme vigenti. Resta fermo che tutte le attività sopra indicate devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e sempre nei limiti delle attività riservate per legge. In particolare viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi professionali e quindi ogni attività riservata dalla legge alle professioni c.d. protette e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia. Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, in qualsiasi forma, l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari, l'attività di concessione di finanziamenti sotto ogni forma nei confronti del pubblico, ogni attività di cui all'art. 106 del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385.";

2) di aggiungere un nuovo articolo 25, rinominando il successivo del seguente tenore letterale:

"ABROGAZIONI

ARTICOLO 25

Sono abrogati norme, accordi, patti, regolamenti di qualsiasi natura precedenti all'entrata in vigore del presente Statuto.";

3) di approvare un nuovo testo di statuto sociale, che regolerà il funzionamento della Società, composto da 26 articoli riformulati secondo quanto riportato nell'allegato alla presente delibera sotto la lettera "A".

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la delibera proposta.

Il Presidente mi dichiara che l'Assemblea, dopo breve discussione, con il voto favorevole di tutti i soci presenti, manifestato con comunicazione orale, ha deliberato all'unanimità di approvare la delibera proposta.

Il Presidente mi dichiara inoltre che l'Assemblea, in tema di deliberazioni inerenti e consequenziali, con il voto favorevole dei Soci presenti, manifestato con comunicazione orale, ha deliberato di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per espletare tutte le pratiche e le formalità occorrenti per l'esecuzione della deliberazione assunta, nonché per ogni adempimento necessario od opportuno senza limitazione alcuna.

Il Presidente a questo punto consegna a me Notaio la versione aggiornata dello Statuto sociale, recante le modifiche come sopra approvate, composto di 26 (ventisei) articoli, che si allega in forma dattiloscritta al presente verbale sotto la **lettera "B"**.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore quindici e minuti dieci.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, al Costituito che interpellato lo conferma e lo sottoscrive unitamente a me Notaio.

Consta il presente atto di tre fogli per nove intere facciate e fin qui della decima.





Scritto con mezzi elettronici e completato a mano da me Notaio.


Viene sottoscritto alle ore quindici e minuti dieci.


F.to Giampaolo CRENCA

F.to Luigi Viglione, Notaio, vi è il sigillo.

FOGLIO PRESENZE
Assemblea del giorno 28 ottobre 2019
della Società
"SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI S.R.L."

SOCI			
Socio	Quota	In proprio	Per delega
"CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI", con sede in Roma, Via Arenula n. 70, Codice Fiscale 97004100588, nella persona del Presidente Signor CRENCA Giampaolo.	5.720,00		
"ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI", con sede in Roma, Viale delle Milizie n. 1, Codice Fiscale 80404380588, nella persona del Presidente Signor BELLISCONI Fausto.	4.680,00		 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Consigliere	Firma
CRENCA Giampaolo	
D'AMARIO Silvia	
D'AMATO Antonello	
MELISI Giuseppe	
DI PIETRO Massimo	
LACQUANITI Rosa Maria	
D'ASCENZI Roberta	



Allegato "B" all'Atto Rep. n. 4.947 Racc. n. 3.417

STATUTO DELLA SOCIETÀ
"SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI S.R.L."

in breve "S.I.A. S.R.L."

DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1

Tra i componenti è costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"SVILUPPO INIZIATIVE ATTUARIALI S.R.L." in breve "S.I.A. S.R.L."

SEDE

ARTICOLO 2

La sede della Società è fissata nel Comune di Roma.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 3

"La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) promozione degli studi attuariali e finanziari e quelli attinenti alla tecnica delle assicurazioni private e sociali, nonché ogni altra materia annessa e connessa al settore attuariale, in via diretta o indiretta, ivi incluso l'ERM (Enterprise Risk Management). A tal fine è prevista l'organizzazione di seminari, riunioni scientifiche periodiche, specifici corsi istituzionali e di approfondimento, convegni, congressi, eventi;
- b) organizzazione e gestione dei corsi per la formazione attuariale continua (FAC) le cui linee guida sono indicate dal regolamento FAC, e dalle disposizioni indicate dal Consiglio Nazionale degli Attuari;
- c) organizzazione e gestione dei corsi sulle discipline che contribuiscono allo sviluppo scientifico-tecnico e professionale nei vari settori (tradizionali ed innovativi) della professione attuariale;
- d) organizzazione e gestione di attività di tirocinio;
- e) organizzazione e gestione di Scuole d'Attuariato istituite e/o riconosciute con delibera del Consiglio Nazionale degli Attuari;
- f) organizzazione e gestione di attività di formazione, ricerca e studio sulle materie di cui alla lettera a), su richiesta di enti pubblici e privati. A tal fine la Società può provvedere alla istituzione di un ufficio formazione, ricerche e studi, le cui linee guida sono indicate dal Consiglio Nazionale degli Attuari, sentito il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari;

Scamporrino

Scamporrino



g) svolgimento di ogni altra attività utile alla realizzazione dello scopo di cui al presente articolo dello Statuto.

Per l'organizzazione e gestione delle attività previste dai punti b) c) d) e) la Società può: avvalersi di scuole d'Attuariato esterne e sottoscrivere convenzioni con enti esterni che abbiano finalità formative nel campo attuariale, nonché stampare riviste, bollettini, volumi anche online; svolgere ogni ulteriore attività di comunicazione e marketing; conservare e gestire una biblioteca specializzata; gestire bandi di concorsi a premio per lavori in campo attuariale, e assegnare borse di studio.

La società può stipulare con ciascuno dei soci "appositi accordi di servizio che definiscano e disciplinino le attività in precedenza indicate.

Le attività della Società sono destinate, tra l'altro, agli Attuari Iscritti all'albo degli Attuari, agli Iscritti ai corsi di laurea attinenti alle discipline delle scienze attuariali, assicurative o finanziarie al fine di supportarne gli studi e la preparazione scientifica e professionale, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione (di seguito CDA) che potrà in tal senso prevedere anche delle agevolazioni. Le attività sono anche destinate a tutti coloro che, interessati alle tematiche attuariali, prestano la loro disponibilità a partecipare a corsi di formazione o ad organizzare eventi in comune.

Sempre per il raggiungimento degli scopi sociali e pertanto in via strumentale ed in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziario (escluso il fine di collocamento e la raccolta del risparmio), acquistare aziende o rami di azienda, assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese o enti di qualsiasi specie e natura, di nazionalità italiana o estera, aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio; potrà richiedere mutui e/o finanziamenti, beneficiare di tutte le agevolazioni di carattere finanziario, fiscale, assicurativo e previdenziale, previste da leggi europee, nazionali e regionali, prestare fidejussioni, avalli, concessioni di garanzie anche reali, queste ultime anche per obbligazioni di terzi, comunque non nei confronti del pubblico, in via non prevalente e sempre nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Resta fermo che tutte le attività sopra indicate devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio e sempre nei limiti delle attività riservate per legge. In particolare viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi professionali e quindi ogni attività riservata dalla legge alle professioni c.d. protette e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia. Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, in qualsiasi forma, l'acquisto e la vendita mediante offerta la pubblico di

strumenti finanziari, l'attività di concessione di finanziamenti sotto ogni forma nei confronti del pubblico, ogni attività di cui all'art. 106 del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385."

DURATA
ARTICOLO 4

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e potrà essere prorogata con le modalità di legge.

CAPITALE SOCIALE
ARTICOLO 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è fissato in Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero) suddiviso in quote a norma di legge.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire un conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opere o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera o di servizio a favore della società devono essere garantite o da una fideiussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.


FINANZIAMENTI DEI SOCI
ARTICOLO 6

La società può raccogliere risparmio tra i soci, anche in modo non proporzionale alle rispettive quote, tramite acquisizione di fondi senza obbligo di restituzione, quali a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, versamenti in conto capitale o a fondo perduto, ovvero acquisire dai soci medesimi, anche in modo non proporzionale alle rispettive quote e sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono non produttivi di interessi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto e nel presupposto che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, il tutto in ottemperanza e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Per la verifica del titolo in base al quale i versamenti sono stati effettuati, ovvero con o senza obbligo di rimborso, si farà riferimento, ad ogni effetto di legge, al bilancio d'esercizio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI
ARTICOLO 7

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da



ciascuno di essi posseduta.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci risultanti dal registro delle Imprese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto facendo pervenire, al socio offerente, la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata spedita non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione dell'offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbiano manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato da un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta, in caso di mancata risposta nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione.

Il trasferimento deve comunque avvenire entro i 30 (trenta) giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il trasferimento della partecipazione "mortis causa", sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 e 2289 C.C.

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 9.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con delibera a maggioranza assoluta.

In tutti i casi in cui un socio intende cedere a qualsiasi titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale,

occorre, ai fini della efficacia nei confronti della società del trasferimento delle partecipazioni, che sia manifestato il gradimento con decisione dei soci, salvo il diritto di recesso dei soci o dei suoi eredi, con le modalità di cui al successivo art. 8.

RECESSO ED ESCLUSIONE ARTICOLO 8

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo della società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468 c.c.;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, oppure in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'esclusione del socio ai sensi dell'articolo 2473 bis C.C. non potrà essere effettuata mediante la riduzione del capitale sociale.



L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta al socio da escludere.

Se la società si compone di due soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

La deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata A/R. Contro la deliberazione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Il rimborso dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri previsti per il recesso e di cui all'articolo 9 del presente statuto.

L'Assemblea dei soci potrà escludere i soci nei seguenti casi considerati di giusta causa:



- il venir meno, per qualsiasi motivo, delle opere e dei servizi conferiti o delle garanzie prestate;
- il socio che sia condannato con sentenza irrevocabile ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici per un periodo superiore ai cinque anni;
- il socio che sia dichiarato fallito, interdetto o inabilitato.

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 9

Nelle ipotesi previste dagli articoli 7 e 8 del presente statuto, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo e del revisore se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 8 ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della Società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni secondo i criteri sopra indicati, è effettuata tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il 1° comma dell'articolo 1349 C.C.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni e da parte di un terzo individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondente, fermo quanto previsto dal precedente articolo 8 per l'ipotesi di esclusione. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 C.C. e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484 comma 1° n°5 C.C.

MATERIE OGGETTO DELLE DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 10

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano

tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

COMPETENZA DEI SOCI ARTICOLO 11

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) * l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) * la nomina e la revoca degli amministratori, ed ogni forma di loro compenso previsto dal presente Statuto, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci. Spetta al Consiglio Nazionale degli Attuari la nomina di 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro) amministratori e al Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari la nomina di 1 (uno), 2 (due), 3 (tre) amministratori rispettivamente nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette) membri;
- 3) * l'eventuale nomina dell'Organo di controllo e del revisore;
- 4) * le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) * la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) * la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) * le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

DECISIONI DEI SOCI ARTICOLO 12

Le decisioni dei soci possono essere adottate con deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c. e di cui al successivo articolo 14 del presente statuto, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.


Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedano il Consiglio di Amministrazione o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale ai sensi del precedente art. 10, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

CONSENSO DEI SOCI ARTICOLO 13

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci o a tutti gli



amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

In caso di mancata risposta nel termine fissato il consenso si intende negato.

Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazioni di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi legal-mail, fax o telegramma, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 14

L'Assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) * l'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
 - b) * l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare spedito a ciascuno dei soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento ovvero a mezzo legal-mail, fax o telegramma, fatto pervenire agli aventi diritto, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, se nominato o anche da un socio.
 - c) * l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti o disgiunti), in caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.
 - d) * il Presidente dell'Assemblea verifica la regolare costituzione della stessa e il suo svolgimento, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti ed accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
 - e) * i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società.
- Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione

di eventuali facoltà e limiti di sub delega.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, all'Organo di controllo o al revisore, se nominati.

f) * In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di controllo se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

g) * L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, fermo quanto appresso precisato.

L'assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dal precedente art.11 n.4) e 5) nei quali l'Assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge il diritto di voto della partecipazione è sospeso (in caso di conflitto di interesse di socio moroso) si applica il terzo comma dell'art. 2368 c.c.

h) * le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio, nel Libro delle Decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 15

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:



a) da un amministratore unico;

b) da tre, cinque o sette amministratori che costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

Il tipo di amministrazione ed il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

I soci, contestualmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione o con decisione successiva possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo ~~inderogabile~~

Gli amministratori possono essere anche non soci, ma ~~devono~~ essere iscritti all'albo degli Attuari.



Gli amministratori restano in carica fino a revoca da parte dell'Assemblea dei Soci o fino al momento in cui si dimettono.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci.

La cessazione degli amministratori per dimissioni ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero Consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 16

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alle decisioni dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare Direttori anche Generali, nonché uno o più responsabili o direttori tecnici e/o commerciali e preposti alle vendite, anche in qualità di collaboratori anche occasionali e/o coordinati o continuativi e/o associati in partecipazioni, anche tra persone estranee alla società, determinandone i rimborsi, i compensi e gli eventuali T.F.M., nonché i limiti della delega.

RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 17

L'Amministratore unico ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli consiglieri delegati se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina, i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e un gettone di presenza per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione che viene fissato dall'Assemblea dei Soci.

I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori una indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso annuo, fisso o proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare una indennità di fine rapporto, da costituirsi

mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa. In caso di nomina di Consiglieri delegati il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

REGOLAMENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARTICOLO 18

Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) * il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge tra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente un Vice-Presidente che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge ed il loro compenso, nonché, allo stesso modo un eventuale Direttore Generale ed un Tesoriere.

b) * Per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente purché il Consiglio di amministrazione sia composto da più di due membri.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel Libro delle Decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

c) * Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma ogni tre mesi, dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare e può essere convocato, sempre tramite il Presidente, anche su richiesta formulata da almeno uno, due, tre membri del Consiglio di Amministrazione, in presenza, rispettivamente, di tre, cinque e sette membri del Consiglio di Amministrazione, indicandone le ragioni e le materie da trattare.


La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'Organo di controllo e/o revisore se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento ovvero a mezzo legal-mail, fax o telegramma, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

d) * Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica, e l'Organo di controllo se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere,

Stefano Russo



trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Delle deliberazioni delle sedute si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

e) * Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 C.C. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475 quinto comma C.C.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione prevedere un regolamento interno che regoli le procedure operative e gestionali da seguire nello svolgimento delle attività.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 19

La società può nominare facoltativamente un Organo di controllo costituito alternativamente o da un solo membro effettivo in possesso dei requisiti previsti dalla legge o da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti ovvero da un revisore in possesso dei requisiti previsti dalla legge a norma del primo comma dell'art. 2477 C.C.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C., la nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo, salvo che i soci deliberino di affidarla ad un revisore legale debitamente iscritto nell'apposito registro tenuto ai sensi di legge.

L'Organo di controllo può essere revocato nel pieno rispetto della normativa vigente.

L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo legale dei conti sulla società, quest'ultimo salvo che i soci deliberino di affidarlo espressamente ad un revisore legale.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, c.c.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Qualora, in alternativa all'Organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini solo per il controllo legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito Registro.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo legale dei conti sulla società.

TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 20

La Società può emettere titoli di debito in conformità a quanto previsto dalla legge in seguito a decisioni dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 21

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

DESTINAZIONE UTILI

ARTICOLO 22

Salva diversa deliberazione dell'assemblea per gli utili d'esercizio, detratta la quota destinata per legge alla riserva legale, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 23

Addivenendosi allo scioglimento della società, l'assemblea delibera, con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone anche i poteri ed i compensi.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 24

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o l'Organo di controllo, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.

L'arbitro procede, in via irrituale con dispensa da ogni formalità di procedura e

Franco Pizzuto



decide secondo diritto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ABROGAZIONI


ARTICOLO 25

Sono abrogati norme, accordi, patti, regolamenti di qualsiasi natura precedenti all'entrata in vigore del presente Statuto.

RINVIO ALLA LEGGE

ARTICOLO 26

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge in materia.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Luce". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping underline.



Luigi Viglione

NOTAIO

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 28/10/2019 al n.33279, Serie 1T.

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 28 ottobre 2019.